



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona
Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I. 01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 0457639613 – fax 0457635532 - @mail: anagrafe@comune.arcole.vr.it

Dal 23 maggio 2018 il Comune di ARCOLE rilascia **solo** nuove carte d'identità elettroniche (CIE).

La carta è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una tessera ed è dotata di un microprocessore che memorizza i dati anagrafici, la fotografia, due impronte digitali e il codice fiscale.

Il Comune identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta. Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e consegna la CIE **entro sei giorni lavorativi**, all'indirizzo indicato dal cittadino.

Le carte di identità precedentemente rilasciate in altri formati rimangono valide fino alla scadenza.

Modalità di richiesta:

La CIE può essere richiesta presso l'ufficio Anagrafe della Sede Comunale in Piazza Marconi n. 1 a ARCOLE nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.20, il martedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai **cittadini italiani** è valida anche per l'espatrio nei paesi dell'area Schengen.

La CIE non può essere rilasciata agli iscritti AIRE.

Rilascio a cittadini maggiorenni o rinnovo per scadenza, deterioramento, smarrimento o furto

Per ottenere il rilascio o il rinnovo è necessario presentarsi personalmente allo sportello con:

☐ una fototessera conforme alle Indicazioni del Ministero dell'Interno con Circolare n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005.

La fotografia deve risalire a non più di sei mesi prima, avere una larghezza di 35-40 mm, essere su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile. (Esempi di foto sono consultabili nell'allegato).

☐ la carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente), da consegnare allo sportello;

☐ in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);

☐ la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;

☐ il permesso di soggiorno e il passaporto, se cittadino extracomunitario (anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine).

Per il rilascio di documento valido per l'espatrio ai soli cittadini italiani è necessario sottoscrivere la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della Legge n. 1185/1967; **per i genitori con figli minori è necessario l'assenso all'espatrio dell'altro genitore** (espresso anche con dichiarazione di assenso reperibile in allegato).

Rilascio o rinnovo a cittadini minorenni

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore deve essere presente per l'identificazione, accompagnato dai genitori.

Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni.

Per il rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di **entrambi** i genitori o di chi ne fa le veci. Nel caso uno dei genitori sia impossibilitato a presentarsi allo sportello, il cittadino minorenne potrà essere accompagnato da un solo genitore munito di documento di riconoscimento valido e di atto di assenso firmato dall'altro genitore con allegata fotocopia del documento d'identità (è qui reperibile fac-simile di dichiarazione di assenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al figlio minore).

Per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci; al fine di agevolare il passaggio delle frontiere, si suggerisce ai genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Periodo di validità:

Il periodo di validità della CIE varia a seconda dell'età del titolare al momento del rilascio:

- ☐ 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni;
- ☐ 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni;
- ☐ 10 anni per i maggiorenni;

La carta di identità scade nel giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivo al periodo di validità previsto.

Costi:

Per il rilascio della CIE sono dovuti, giusta delibera di Giunta Comunale n. 62 del 17/05/2018:

- ☐ euro 22,20 in caso primo rilascio o di rilascio alla scadenza del precedente documento;
- ☐ euro 27,20 in caso di rilascio per smarrimento, furto o deterioramento.

Il pagamento deve essere effettuato in contanti allo sportello anagrafico.